



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Assessore all'Urbanistica
enti locali e personale

Via Vannetti, 32- 38122 - Trento
Tel. 0461493202- Fax 0461493203
e-mail: ass.urbentilocali@provincia.tn.it

Preg.mo Consigliere provinciale
ROBERTO BOMBARDA
→ Gruppo Consiliare
Verdi e Democratici del Tretino

Preg.mo Consigliere provinciale
MAURO DELLADIO
Gruppo Consiliare
Il Popolo della Libertà

e, p.c.

Preg.mo Signor
Presidente del
Consiglio provinciale

Preg.mo Signor
LORENZO DELLAI
Presidente
Giunta provinciale

L O R O S E D I

Trento,

14 MAR 2011

Prot. n. 158924/A030

OGGETTO: Interrogazione n. 2246 "Escludere ogni opere ed ogni occupazione delle pp.ff. 1063 e 1064/1 in C.C. Celledizzo nel Comune di Peio"

Con riferimento all'interrogazione di cui all'oggetto, si comunica quanto segue.

Dal 1992, a seguito dell'approvazione del Piano urbanistico comprensoriale della Val di Sole, nel Piano regolatore generale del Comune di Peio, le pp.ff. 1063 e 1064/1 in C.C. Celledizzo, nel Comune di Peio, sono individuate come "aree residenziali - C".

Il Piano urbanistico provinciale allora vigente ricomprendeva le predette particelle fra le "aree di controllo geologico e valanghivo", mentre l'articolo 3, comma 4, delle relative norme di attuazione rinviava ai Piani urbanistici comprensoriali la determinazione dei modi di utilizzo, in ragione di ulteriori e specifiche perizie. La Carta di sintesi geologica provinciale, approvata dalla Giunta provinciale con deliberazione del 23 ottobre 2003, ai sensi dell'articolo 2 delle norme di attuazione della Variante 2000 al PUP e di cui ora è in vigore il quinto aggiornamento, ha ricompreso le pp.ff. 1063 e 1064/1 in C.C. Celledizzo, in in "aree a elevata pericolosità geologica, idrologica e valanghiva".

Con l'entrata in vigore del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche nell'anno 2006, tale livello di pericolosità ha determinato l'assegnazione, in corrispondenza delle aree in questione, di un livello di rischio molto elevato (R4).

La variante generale al piano regolatore del Comune di Peio, assunta in prima adozione con deliberazione commissariale n. 1 del 29 gennaio 2009, ha confermato per pp. ff. 1063 e 1064/1 in C.C. Celledizzo, le previsioni insediative urbanistiche vigenti, segnandole con un asterisco di rinvio all'articolo 8 delle norme di attuazione del piano. Tale articolo 8 specifica che "l'utilizzazione delle aree contrassegnate con apposita simbologia poste all'interno delle aree a rischio geologico-valanghivo, non ancora utilizzate, si attua solamente nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 delle Norme di attuazione parte prima", che richiama la prevalenza dei contenuti della Carta di sintesi geologica e del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche.

Gli strumenti pianificatori provinciali vigenti fanno divieto di "ogni attività urbanistica ed edilizia" nelle aree ad elevata pericolosità idrogeologica (articolo 2 delle norme di attuazione della Variante 2000 al PUP) o a rischio molto elevato (articolo 16 delle norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche), ammettendo solo la realizzazione delle opere di difesa del suolo o di opere di infrastrutturazione del territorio di rilevanza pubblica non delocalizzabili ed intervengono al tempo stesso per disciplinare gli interventi sugli edifici esistenti in dette aree.

Le norme citate fanno divieto di modificazioni urbanistiche ed edilizie, ma non dispongono tuttavia l'obbligo di stralciare le previsioni edificatorie previgenti all'entrata in vigore della Carta di sintesi geologica, non risultando pertanto possibile imporre d'ufficio l'eliminazione delle previsioni previgenti.


La Conferenza di servizi per la verifica preventiva del rischio idrogeologico, che ha esaminato la variante al Piano regolatore del Comune di Peio in data 8, 13 luglio 2009 e 13 agosto 2009, relativamente alle stesse aree, contraddistinte con il numero 32 sugli elaborati di piano, ha evidenziato: "si consideri che per le aree con l'asterisco si ribadisce esclusivamente la necessità di applicare le norme della Carta di sintesi geologica e del PGUAP per qualsiasi attività di trasformazione urbanistica ed edilizia". Nel parere della Commissione urbanistica provinciale n. 10/2009, in corrispondenza del capitolo relativo alla "Verifica preventiva del rischio idrogeologico", si richiama la prevalenza degli "articoli 16 e 17 delle norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche, che subordinano ai necessari studi di compatibilità le previsioni, anche vigenti, che determinano un aggravamento del rischio al livello R4 e R3." Si richiama altresì il verbale della Conferenza di servizi per la verifica preventiva del rischio, come parte integrante dello stesso parere della Commissione urbanistica provinciale.

Con la deliberazione commissariale n. 3 del 26 marzo 2010, il Comune di Peio ha provveduto alla seconda adozione della variante, stralciando tutte le previsioni insediative adottate o vigenti, interessate dall'area a elevata pericolosità idrogeologica della Carta di sintesi geologica provinciale. Rispetto a tale scelta, condotta autonomamente dal Comune di Peio, il Servizio Geologico della Provincia autonoma di Trento con la nota del 26 ottobre 2010 prot. S049-2010-320361/18.2.2 ha evidenziato al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio che "le aree residenziali individuate in corrispondenza delle pp. ff. 1063 e 1064/1 C.C. di Celledizzo nel Comune di Peio non rientrano tra le nostre proposte di stralcio presentate alla Commissione urbanistica provinciale, in quanto le stesse non costituivano nuove proposte di aree residenziali ricadenti in area ad elevata pericolosità geologica."

Peraltro lo stesso Servizio Geologico ha rilevato che presso i suoi uffici è depositata una richiesta di depenalizzazione dell'area in questione, che è stata sospesa in attesa di "poterla valutare sulla base dei risultati degli studi sulla pericolosità che saranno svolti, a breve, in Val di Sole, nell'ambito della realizzazione della Carta di sintesi della pericolosità del nuovo Piano urbanistico provinciale."

Pur tenendo presente che l'edificabilità di queste aree è allo stato attuale preclusa, nei limiti e per gli interventi stabiliti dall'articolo 2 delle norme di attuazione della Variante 2000 al PUP e dall'articolo 16 delle norme di attuazione del PGUAP, l'eventuale ripristino dell'originaria previsione urbanistica si configura come scelta autonoma del Comune di Peio.

Distinti saluti.



- Mauro Gilmozzi -